



COMUNE di NOVARA

Ordinanza n. 904
Prot. n. 50360

RI 10/2152

NOVARA, 01 ago 2014

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitaria Locale

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale nell'anno 2014 ha attivato il PROGETTO DI CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE sul territorio comunale;
- il citato progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente, in ambito urbano tendenti alla riduzione della presenza della zanzara tigre e finalizzati alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita in applicazione della L.R. 75/95 e successive modificazioni;

Considerato che:

- il progetto prevede, l'attività di monitoraggio costante delle specie di zanzare presenti sul territorio comunale sia mediante il posizionamento di trappole attrattive ad anidride carbonica sia mediante il posizionamento di ovitrappole in diversi punti del territorio urbano atte a rilevare la presenza delle uova della specie "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);
- tale attività preventiva e di monitoraggio ha permesso di rilevare la presenza di uova della specie di zanzara "*Aedes albopictus*" sul territorio novarese;
- fra le attività del Progetto di contrasto alla zanzara tigre svolte dall'Amministrazione comunale sono già previsti interventi larvicidi in ambito urbano sulle tombinature cittadine dove l'acqua ristagna e che al fine di migliorare l'efficacia dei suddetti interventi è opportuno intervenire anche in ambito privato dove vi è ristagno d'acqua;
- dalla continua attività di monitoraggio del territorio, si è appurato che tra le tipologie di focolai di infestazione larvale in ambito privato della succitata specie di zanzara, sono contemplati sia i contenitori utilizzati per la raccolta d'acqua da impiegarsi per la coltivazione dei prodotti orticoli (bacinelle, innaffiatoi, secchi, bidoni) sia i contenitori di qualsiasi natura e dimensione atti a raccogliere acqua piovana ed i depositi di pneumatici all'aperto non adeguatamente coperti;

Accertato che solo con la collaborazione dei cittadini si ha riduzione o eliminazione delle condizioni favorevoli alla proliferazione dei focolai larvali in quanto l'eliminazione dei ristagni d'acqua agevola la riuscita del Progetto di contrasto alla zanzara tigre;

Vista la nota n. 13659/2014 del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. NO, nella quale si evidenzia la necessità di garantire azioni di contrasto alla specie *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) in quanto potenziale vettore di agenti patogeni in grado di trasmettersi alla popolazione anche nelle nostre Regioni;

- Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- Visto l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale di Igiene;
- Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000

ORDINA

alla cittadinanza di adottare le seguenti norme comportamentali, relativamente al periodo compreso fra la data di pubblicazione della presente ordinanza e il 30 Novembre 2014:

- evitare l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

Ordina altresì alle categorie sotto elencate quanto segue:

- ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di: curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante ed eliminare le eventuali sterpaglie;
- ai conduttori di orti di: privilegiare l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se depositati all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ai responsabili dei cantieri: di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 4 giorni; di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua; di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 a norma dell'art.7 bis Decr. L.vo 18/08/2000 n. 267;

DISPONE

- il Comando di Polizia Municipale e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO sono incaricati della vigilanza e di fornire il necessario supporto al Responsabile Tecnico Scientifico di progetto per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio sito internet comunale e affissione di pubblici avvisi sul territorio comunale per tutto il tempo di validità del provvedimento

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dott. Andrea BALLARE'